

DISCORSO

PRONUNCIATO

DAL SENATORE GIOVANNI DE FALCO

PROCURATORE GENERALE DEL RE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

Assemblea generale del 2 gennaio 1878

« In iure vivimus, movemus et sumus. »



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO DI FORZANI E C.

1878.



SIGNORI,

I lieti auspici con i quali inaugurammo l'anno testè decorso, si sono in massima parte avverati.

All'ora in cui vi parlo, non rimangono a decidersi da questa Corte di cassazione che soli 308 ricorsi in materia penale, dei quali 155 per delitti e contravvenzioni; e 1081 ricorsi in materia civile, dei quali 322 appartenenti al numero di quelli richiamati negli ultimi mesi dalle altre Corti di cassazione. Di codesti ricorsi, 166 sono già iscritti al ruolo della sezione civile e verranno trattati nel corso di questo mese, e 122 al ruolo della sezione penale; non rimarranno quindi pendenti in definitiva che soli 186 in materia penale, e 915 in materia civile: numero di ricorsi formante appena la dote ordinaria della Corte, e che continuando l'alacrità ed il sistema tenuti, potranno essere definiti poco oltre la metà dell'anno che incomincia.

Per tal guisa, signori, sincero od affettato che fosse il timore, che la istituzione di questa Corte novella altro effetto non avrebbe avuto, oltre quello di mutar posto al grande ingombro di processi e di ricorsi rimasti dimenticati e indecisi, codesto timore, dicevo, è stato dal fatto

smentito. Le cause che da lunghi anni attendevano la loro decisione, deferite a questa Corte, hanno avuto in pochissimi mesi il loro compimento. Le nuove sopraggiunte hanno atteso appena il tempo legalmente necessario alla loro discussione, e siamo quasi in pari tra il presentarsi dei ricorsi e il loro decidersi. Così quello che da noi prima si attendeva: far sparire il grande arretrato delle cause pendenti, togliere gli squilibri e raggiungere il *paraggio* nell'amministrazione superiore della giustizia, si è avventurosamente ottenuto. Ed è in queste condizioni normali che abbiamo la fortuna d'inaugurare il nuovo anno, e di salutare il primo giorno dei nostri ricomincianti lavori.

Non è già che codesta opera nostra sia stata facile, e senza sforzi e senza fatica compiuta. Guai a coloro, uomini o governi, che a norma della loro vita segnano la molle sentenza: *inertia sapientia*. L'affidarsi a codesta facile sapienza, stempra l'operosa energia degli animi, logora la provvidente efficacia delle istituzioni. Inerti quando tutto camina, si è presto sopraffatti da' bisogni ed eventi che con vece assidua s'incalzano e si succedono, e in fortunosi eventi l'appello alla energia e alla forza non incontra che lassezza e pigrizia. Comprendo che l'opera vuole essere ragione, non impeto¹, e che individui e nazioni hanno pur bisogno, nel loro cammino, di fermate per raccogliersi, di stazioni per meditare. Ma esiziali sono i giorni oscuri in cui si poltrisce, e peggio, gli scompigliati in cui ci si agita a caso, senza scopo, e senza disegno.

Nella modesta, ma difficile opera che ci era commessa, voi avete saputo felicemente rimuovere l'uno e l'altro pericolo; non precipitanza, non inerzia. Fedeli al compito che vi era assegnato, comprendeste che nelle cose umane volere è potere, e quei risultati che io accennavo poc'anzi nel più eloquente de' linguaggi, quello delle cifre, furono dovuti allo zelo, allo studio, all'infessato vostro lavoro.

II. Allorchè, signori, nel 4 marzo del 1876 si inaugurò questa Corte di cassazione, si contavano già 1718 ricorsi in materia penale pervenuti dalle altre Corti. Nel corso dell'anno ne vennero presentati altri 1783, e così ben 3501 ricorsi penali erano a nostro carico. Nei dieci mesi che trascorsero dal 4 marzo al 31 dicembre, voi ne definiste 3150, fra quali 747 criminali; rimasero pendenti 351 ricorsi, de' quali 99 per condanne a pene criminali.

Nel corso dell'anno testè finito ci sono venuti 1393 ricorsi penali, dei quali 449 contro giudizî di Corti di assise, 577 per delitti e contravvenzioni al codice penale, 352 per contravvenzioni alle leggi di tassa ed imposta, 15 contro sentenze delle sezioni di accusa; e però il numero dei ricorsi in materia penale è ammontato a 1744. Voi ne avete decisi 1436, ossia oltre tutti i vecchi, 1085 de' nuovi e fra essi 11 a sezioni riunite. Non sono a decidere che soli 308 ricorsi, che, venuti tardi, mancavano de' termini legali onde poter essere discussi.

Dei 1436 ricorsi decisi, 385 riguardavano condanne a pene criminali, fra le quali se ne contavano 19 di morte, contro 28 imputati. Voi avete cassate 50 di quelle sentenze, fra le quali 9 di pena capitale contro 15 condannati; avete rigettato 214 di quei ricorsi, e tra questi 10 in cause di morte, ne avete dichiarati inammissibili o rinunziati 121. Dei rimanenti 975 ricorsi decisi, 657 si riferivano a delitti e contravvenzioni previsti dal codice penale, 318 a contravvenzioni alle leggi di tassa o d'imposta. Sui primi avete pronunciato 63 annullamenti, 402 rigetti, 191 dichiarazioni d'inammissibilità o di rinunzia. Sui secondi avete pronunciato 45 annullamenti, 131 rigetti, 142 dichiarazioni d'inammissibilità. Avete inoltre decisi 53 conflitti di giurisdizione; giudicato sopra 6 domande di remissione di causa da una ad un'altra Corte per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospensione; cassato 6 sentenze nell'interesse della legge.

Codesto vostro lavoro, chi lo confronti con quello del-

l'anno precedente, lo scorge di molto minore per numero di cause decise. Ma non è a farcene colpa, se la materia ne è venuta meno. Noi avremmo compito lo stesso lavoro e più anche di quello che l'anno decorso si condusse a termine, e l'esempio di attività e di solerzia allora spiegate ne dà garanzia; ma discussi i ricorsi vecchi e diminuito il numero dei nuovi, era posto un limite all'operosità nostra, e non potevamo che affrettare la decisione di quelli che erano a mano a mano presentati.

III. L'inverso è accaduto, signori, nella materia civile. Al cominciare delle vostre funzioni si noveravano già 1414 ricorsi venuti dalle altre Corti di cassazione per ragioni di territorio e di competenza. Nel corso dell'anno ne avemmo altri 569; epperò i ricorsi pervenuti durante il 1876 raggiunsero la cifra di 1983, de' quali 1220 attinenti alla competenza territoriale della Corte, e 763 alle materie speciali che furono alla sua cognizione deferite.

Era la nostra Corte di creazione novella; mancavano esempi e tradizioni comuni. Quello che altrove era preparato dall'accumulato lavoro di anni, qui era da farsi ad un tratto, ed ogni questione richiedeva esami e discussioni tanto più pazienti e minuti, quanto maggiore la scrupolosità di coloro che dovevano risolverla. Tuttavia al cadere del dicembre 1876, voi avevate già giudicato 719 di quei 1983 ricorsi. Rimasero 1264; 475 in materia speciale, e 789 di diritto comune.

Nel corso del 1876 sono stati trasmessi 369 degli antichi ricorsi rimasti presso le altre Cassazioni, presentati 639 nuovi. Epperò 2272 ricorsi, dei quali 844 precedenti al 1876 e 1428 prodotti fra il 1876 e il 1877, attendevano la vostra decisione. Per la legge poi del 31 marzo 1877 essendo stati deferiti a questa Corte di cassazione i conflitti di attribuzioni e le questioni di competenza fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, altri 98 ricorsi son venuti ad accrescere il numero di quelli che aspettavano il vostro giudizio.

Per tal guisa i ricorsi per affari civili che si erano cumulati presso la nostra Corte, giungevano nientemeno che a 2370. Indugiare la decisione sarebbe stato scemare di molto, se non distruggere affatto lo scopo e l'importanza del nuovo istituto; far sorgere un ingombro novello di cause stantie, il quale avrebbe vieppiù dato ragione a dubitare sulla sollecita ed efficace amministrazione della giustizia, ed a rifermare la paurosa credenza che per noi l'unità del magistrato supremo fosse opera inattuabile, e il singolare esempio di cinque Corti di cassazione un'inesorabile necessità.

Eravi quindi mestieri di uno sforzo vigoroso per vincere queste difficoltà, per dissipare codesti timori. Voi compiste codesto sforzo, e siete egregiamente riusciti. Di quei 2370 ricorsi, ne avete nel corso dell'anno giudicati 498 relativi alle materie speciali deferite alla vostra competenza, 748 di diritto comune, 28 per questioni di competenza e conflitti di attribuzioni, 15 per competenza fra le diverse Cassazioni; in tutto 1289, sicchè non sono rimasti che i 1081, o meglio i 915 che ho dinanzi indicati.

In codesti vostri giudizi avete cassate 381 sentenze, rigettati 543 ricorsi, dichiarati inammissibili 43, rinunziati 256; avete pronunciato sopra 15 questioni di competenza fra le diverse Cassazioni, giudicato sopra 14 questioni di competenza e 14 conflitti di attribuzioni fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa.

Nel computo di questi vostri pronunciati figurano nel seguente modo le materie speciali a voi deferite. Nelle cause col Demanio dello Stato avete pronunciato 170 sentenze di cassazione, 115 di rigetto, 3 di inammissibilità del ricorso; per 70 ne avete accolta la rinunzia. Nelle cause col Fondo pel culto avete pronunciato 32 sentenze di cassazione, 49 di rigetto, 6 d'inammissibilità del ricorso, per 24 ne avete ammessa la rinunzia. Nelle cause per questioni elettorali, avete pronunciato 7 annullamenti, 2 rigetti, 2 dichiarazioni d'inammissibilità del ricorso. Nelle questioni di com-

petenza infine e nei conflitti di attribuzioni, avete in sei casi giudicato per la competenza giudiziaria, in 7 per la competenza giudiziaria su talune questioni ed amministrativa su talune altre, in 9 per la competenza della Corte dei conti o di altre autorità speciali, in 6 per l'incompetenza del potere giudiziario a conoscere dell'azione istituita. E delle 381 sentenze cassate, 110 lo sono state per motivi di rito, 100 per violazione o falsa applicazione delle disposizioni del codice civile, 13 per violazioni del codice di commercio, 90 per violazione delle leggi finanziarie, 68 di quelle sull'asse ecclesiastico.

IV. Io sono lieto, signori, nell' esporre questi splendidi risultamenti. MILLE DUECENTO OTTANTANOVE ricorsi in materia civile discussi e giudicati nel corso di un anno, costituiscono per verità un esempio nuovo, che eravamo forse anche lontani dallo sperare; poichè le statistiche ordinarie delle Corti di cassazione non vanno oltre i 4 o 5 cento, in qualche caso raro si giunge a 6 o si tocca i 7 cento; ma 1289 ricorsi decisi in un anno costituiscono, ripeto, un fatto quanto nuovo, altrettanto confortante. Continuando per questa via, verranno meno le principali difficoltà che incontrò nel 1872 il progetto per l'unificazione delle Cassazioni; progetto che avendo allora l'onore di reggere il Ministero di grazia e giustizia, fu da me, non ostante tenaci opposizioni, presentato al Parlamento, e che sostenuto strenuamente dall'onorevole Senatore Tecchio, il quale oggi mi onora della sua presenza, fu sulla sua relazione accolto e votato dal Senato, e sarebbe forse all' ora in cui parlo già legge dello Stato se mutato Ministero nell'anno successivo, non fosse stato messo in disparte surrogandolo con altri disegni di legge. Ora però che il fatto ha mostrato vana quella precipua difficoltà che all'unità della Corte di cassazione si opponeva, è da fidare che l'eminente giureconsulto che regge il Ministero di giustizia, vorrà riprendere in esame e recare a termine un provvedimento

troppo lungamente indugiato, e coll' unica Corte regolatrice compiere la grande opera dell'unità del diritto nella Nazione.

Il merito di così cospicui risultati è dovuto a tutti ed a ciascuno di voi. Presidenti e Consiglieri, a capo l'onorevole vostro primo Presidente, avete gareggiato di alacrità e di studio per menare a compimento codesto straordinario lavoro. Ma sarei ingiusto se rammentando l'opera vostra, tacessi della cooperazione sapiente, energica, efficace che ad essa han prestato i miei onorevoli colleghi del pubblico Ministero.

È mio antico convincimento, signori, che l'istituto del pubblico Ministero, quale è venuto svolgendosi nel progresso de' tempi e delle legislazioni, sia una delle più provvide ed importanti istituzioni giudiziarie. Di suprema utilità all'amministrazione della giustizia, pel concorso che presta con la sua parola alla solennità de' dibattimenti ed alla maturità delle discussioni, il pubblico Ministero è, soprattutto nei governi liberi, d'indeclinabile necessità per rivendicare l'imperio della legge dai facili obblî e dalle interessate usurpazioni, e per serbare l'ordine giudiziario nè invadente, nè invaso, libero da ogni estranea influenza, da ogni ambiziosa relazione. Però ho visto con maraviglia l'aspra guerra che si è fatta al grande istituto da chi, non uso ai dibattimenti pubblici, male era in grado di estimarne al giusto la utilità e la importanza, ed ho assistito con dolore alla mutilazione che di esso fu fatta nello spogliarlo delle più nobili e serene sue attribuzioni, e sfigurarne per modo l'indole e la missione da lasciarlo depresso e svigorito sopra una via di pericoloso decadimento.

È al certo meschina idea, quella di risguardare il Ministero pubblico come rappresentante di un interesse particolare e mutabile; peggio il credere che nei giudizi civili sia in giuoco il solo interesse dei litiganti, e per nessuna guisa quello della legge; pessimo il fantasticare un'incomprensibile rivalità fra chi è incaricato di propu-

gnare la legge e chi ha il mandato di applicarla. L'ufficio del pubblico Ministero nell'ordine giudiziario tiene alla divisione dei poteri nello Stato; è venuto svolgendosi con questa, e vuole essere mantenuto tanto più integro ed efficace quanto maggiore è la cura di tener salda ed inalterata codesta divisione, a tutela della libertà.

Per singolare fortuna il Ministero pubblico è rimasto nella integrità sua presso la Corte di cassazione; è un ramo salvato dalle mutilazioni fatte all'albero antico. Però questa nostra, dirò, eccezionale condizione, se da una parte rende più grave il nostro dovere, onde mantenere l'ufficio che ci è affidato all'altezza della sua missione e rilevarlo all'onoranza antica; fa dall'altra ancora più difficile il compito nostro onde vincere le ripugnanze e le diffidenze di cui improvvidamente è stato fatto segno l'istituto cui siamo fieri di appartenere. Tuttavia, se alcuna cosa può valere a superare codeste difficoltà, io credo che la si debba cercare nella coscienza stessa del nostro dovere. Quello che in ogni tempo ha maggiormente rilevato l'ufficio del pubblico Ministero, ed acquistato considerazione e fiducia alle sue funzioni, è stata la sua fermezza e la sua serena imparzialità. Organo e parola viva della legge, al pubblico Ministero spetta essere il tutore del diritto contro chiunque lo voglia conculcare; e nei dibattimenti giudiziari a lui spetta elevarsi sopra le lotte passionate dei contendenti per ricondurre la causa ai suoi veri elementi, e tracciare e segnare la via alla sua legale risoluzione. Però la parola del Ministero pubblico sarà più ascoltata, quanto è più calma e riguardosa, più efficace quanto più saggia e meditata, più onorata quanto più intrepida ed imparziale².

Nei due anni trascorsi, ad onta delle gravi difficoltà che rendevano tribolata e spinosa la nostra via, ci siamo studiati di compiere efficacemente il debito nostro. Scarsi di numero, ma volenterosi di animo, non abbiamo mai fatto risparmio dell'opera nostra. In quell'ingente numero di cause decise non è mai mancata la parola del pubblico

Ministero, seguita quasi costantemente nelle materie penali e in ben 1147 cause civili. Rari furono i casi in cui si avverò discordanza di opinione fra esso e la Corte, e in codesti casi medesimi si chiude la più splendida prova del comune studio e del sincero convincimento sì del magistrato cui spettava requirere, che di quello cui era dato giudicare.

V. Liberatici pertanto, signori, da quello ingombro di cause che ne opprimeva, e in certa guisa usciti, mi si lasci la metafora, del pelago alla riva, possiamo con minore egoismo e con maggiore giustizia ripetere i famosi versi del poeta che scrisse della *Natura delle cose*:

Suave mari magno turbantibus aequora ventis,
E terra magnum alterius spectare dolorem.

E dico che possiamo ripeterli con minore egoismo e con maggiore giustizia, poichè noi non siamo rimasti a guardar neghittosi le difficoltà che si addensavano, nè è l'altrui, ma il nostro dolore vinto e superato dall'energia de' nostri sforzi che ci è dato oggi con una certa serenità contemplare.

Ma ciò non vuol dire che contenti dell'opera nostra dobbiamo o possiamo arrestarci. È non altro che un punto meno incomodo di fermata quello che abbiamo raggiunto; in esso possiamo raccoglierci un momento per estimare quello che abbiamo fatto, quello che dovremo fare, trarre dal passato gli ammaestramenti che può fornire, segnare per l'avvenire la via che meglio per noi si debba seguire. Ed è appunto per simiglienti scopi che sono istituite queste grandi Assise della giustizia, ed è a codesti obbietti che vogliono essere rivolti questi annui discorsi, nei quali si dà conto del modo onde la giustizia è stata nell'anno precedente amministrata.

Tuttavia, signori, quanto alla prima parte del tema, dopo aver rilevato il grande numero delle cause decise,

io ho poco a dire, o meglio poco ad aggiungere a quello che nello scorso anno ebbi sul subbietto medesimo ad osservare. Il mondo, almeno per le cose giudiziarie, ha poco mutato, e se tolgonsi le lusinghiere parole, non ha offerto miglioramenti o progressi tali da fondare sistemi, speranze od apprezzamenti nuovi³.

Per discorrere, in effetti, della materia penale, si è potuto già notare dal raffronto delle cifre statistiche non ha guari ricordate, che sventuratamente quasi lo stesso numero e qualità di reati e di condanne hanno avuto luogo nel precedente anno e in questo. Il numero de' ricorsi per cassazione non è per la ragione medesima variato di molto, e, fatta proporzione, è stato lo stesso il numero degli annullamenti e dei rigetti. Non ho quindi alcun che a mutare od aggiungere alle osservazioni che sopra codesti dati statistici ebbi già occasione di presentarvi.

Solo per accennare ad uno dei fatti più gravi, che qualunque volta si verifichino non possono non richiamare l'attenzione dello statista e del giureconsulto, ho debito di notare che ancora questo anno abbiamo avuto nella breve cerchia della nostra giurisdizione 28 condannati a morte per misfatti atrocissimi; e, cosa più notevole, parecchie di queste condanne furono persistentemente ripetute dopo il secondo e fino il terzo annullamento, senza che in questo rinnovarsi di dibattimenti siasi trovato a mutare la definizione del reato, o almeno a sovvenire quei sciagurati del soccorso delle circostanze attenuanti. Grave e veramente dolorosa contraddizione fra la coscienza legale e la coscienza reale del paese, fra coloro che con nobile ardore tentano far sparire dal codice italiano quel vecchio e terribile arnese della pena del sangue, e coloro che, spauriti, quasi si ostinano a costatarne la esistenza! Ma ancora su questo tema penoso io non posso che ripetere quello che ebbi ad osservare l'anno decorso. Non bisogna in questa grave materia nè affrettarsi troppo, nè disperare. Il voto dell'umanità per l'abolizione della pena capitale, sorto prima in Italia col

Beccaria, e prima in Italia attuato presso la legislazione Toscana, finirà per trionfare come ha trionfato in altri paesi. Il vero problema è nel non comprometterne le sorti. Le vecchie abitudini, le inveterate tradizioni sono al certo ostacoli non lievi, e in una società perturbata da atroci delitti, farà sgomento il pensiero di smettere una pena che pel lungo uso e l'estremo rigore viene stimata siccome la sola capace a tutelare l'ordine sociale contro l'audacia dei malfattori. Questo timore sarà ancora più grave se non si farà precedere la grande innovazione da un sistema di penalità che emendi nel tempo stesso e punisca, e che per la efficacia e la severità sua imprima negli animi un salutare terrore da poter essere senza danno sostituito a quello che ispira il carnefice. Ma quando a ciò si sia provveduto, e con animo pacato si rifletta che i supplizi sono di antica data, e i delitti non cessano, anzi di soventi se ne commettono nel luogo stesso della sanguinosa esecuzione; e con la scorta irrecusabile de' fatti si provi che le pene capitali, smesse o prodigate, non hanno avuto grande influenza sul crescere o decrescere de' grandi delitti; si finirà per convincersi che la pena di morte non ha poi tutta quella efficacia preventiva che le si suppone, e che a premunirsi dai delitti la società ha d'uopo di ben altri mezzi di difesa e di ben altre lezioni morali, che quelle le quali possono attendersi dall'uccisione spettacolosamente pubblica, o peggio paurosamente segreta di un uomo messo nell'impossibilità di nuocere. Il rispetto per la vita umana, sia pure quella di un colpevole, sarà esempio più istruttivo e più salutare che quello degli umani supplizii ⁴.

VI. La medesima costanza di risultamenti si è verificata nella materia civile. Il numero dei ricorsi nuovi presentati nell'anno risponde presso a poco a quello dell'anno precedente. La proporzione fra gli annullamenti ed i rigetti non ha variato di molto. Nel 1876 codesta proporzione fu di circa l'85 per 100, ma quella fra gli annullamenti ed il

numero intero delle cause trattate non andò oltre il 35 per 100. Nel 1877 la proporzione fra gli annullamenti ed i rigetti è stata di circa il 70 per 100, e quella fra gli annullamenti e l'insieme delle cause trattate si è mantenuta a circa il 30 per 100; proporzione per verità ancora non lieve, che rivela perdurante un grande fluttuare di giurisprudenza, una grande incertezza di decisioni. Le Corti le cui sentenze han dato luogo a minor numero di annullamenti, sono state quella di Aquila, ed in ispecial modo quella di Bologna. Fra le cause per le quali gli annullamenti sono stati più numerosi, figurano le erariali. Sopra 285 di codesti ricorsi si sono avute 115 sentenze di rigetto, 170 di annullamento, circa il 50 per 100; mentre sopra 639 cause di diritto comune furono pronunciate 428 sentenze di rigetto e 211 di annullamento, non oltre il 30 per 100.

Un grande vantaggio si è non pertanto ottenuto dal nuovo ordinamento per la trattazione di codeste cause: quello di ridurle ad una certa unità di direzione e di decisioni. La creazione dell'ufficio dell'Avvocatura erariale, diretto con saviezza e prudenza ammirevoli dall'uomo egregio che le è stato preposto, sostenuto con istudio e con zelo da coloro che lo compongono, ha avuto questo precipuo effetto di sottrarre cotali cause al variar de' pareri ed al desiderio smodato del litigare, onde esse venivano moltiplicate a dismisura e diventavano vero flagello non meno per le finanze che per i privati. Tolto l'interesse al litigio e ridotta la necessità della lite a dovere di ufficio per la integrità dei diritti del demanio dello Stato, le cause erariali son venute scemando di numero, ma crescendo di serietà e d'importanza, e non di rado si è veduto l'Avvocatura erariale rinunziare con lodevole iniziativa quelle che apparivano ed erano legalmente insostenibili.

D'altra parte, deferite tutte le questioni di tal genere unicamente a questa Corte di cassazione, si è potuto scongiurare quel variar di sentenze secondo il mutar di luoghi, e creare intorno ad esse una giurisprudenza uniforme, che

avesse, non fosse altro, il pregio della stabilità, e fornisse certa ed eguale norma alla loro risoluzione.

VII. Materia più larga di discussione potrebbe fornirmi, signori, l'esame de' vostri pronunziati, e il venir rilevando le più gravi questioni di diritto decise, le massime più importanti di giurisprudenza dalle sentenze vostre stabilite. Ma come compiere questo lavoro nei termini ragionevoli di un discorso? Come farsi a trascorrere le 1436 sentenze profferite in materia penale, le 1289 pronunciate in materia civile, e schierarvi dinanzi, passandole a rassegna, le questioni molteplici trattate, le decisioni prese, i criteri che vi han guidati, le massime di diritto che aveste campo a fermare? Come scegliere fra così ingente mole di lavoro, senza correr rischio di fare o opera inesatta per i facili oblii, o soverchiamente lunga per i troppi ricordi?

D'altronde, non per tutte le questioni decise le opinioni sono state o sono concordi, la giurisprudenza uniforme. Fermarsi quindi ad enumerarle soltanto sarebbe opera sterile, quanto vana, trovandosi già per la maggior parte pubblicate e raccolte nelle molte collezioni e repertori di diritto e di giurisprudenza; soffermarsi a farne obbietto d'analisi e di esame, sarebbe avvolgersi in una polemica difficile, di cui non è certo questo nè il tempo, nè l'occasione. Le sentenze de' magistrati si sostengono per i loro ragionamenti, e la giurisprudenza si forma e si rassoda con la costanza, e la sapienza dei pronunziati. Lasciamo pertanto che le massime di diritto da voi proclamate subiscano, come tutte le cose umane, la prova della critica e della discussione; se vere, ne sortiranno più salde e più autorevoli, se per caso in qualche punto difettino, la virtù vostra non sarà timida nè tarda a temperarle o modificarle.

Una osservazione solà non credo di dover tralasciare, ed è che ora come all'iniziarsi dei vostri lavori, studio vostro costante è stato quello non già di formulare una giurisprudenza *casuista*, sterile e meschina che si attacchi alle parole,

alle sillabe, alle lettere e fino alle interpunzioni delle leggi per cavarne un senso faticoso e stentato, spesso mal rispondente al vero; ma di creare invece una giurisprudenza larga e feconda che tragga i suoi principii dalla filosofia intima del diritto e dalla storia della legislazione, e senza affannarsi troppo dietro le minute differenze dei singoli casi mantenga nelle sue applicazioni la volontà e la ragione della legge.

Io potrei addurre in prova di questo sistema, sì per la materia penale che per la civile, parecchi de' vostri pronunziati.

Nella materia penale potrei ricordare, ad esempio, la questione tanto controversa delle processioni religiose; questione che ha dato luogo ad una certa strana ed in parte artificiale agitazione, quasi fosse stato in disputa quel grande principio della libertà religiosa. Ognuno pertanto sa che codesta questione non è nuova, nè presso noi, nè presso altri paesi. In Francia è stata disgraziatamente risolta in modo diverso secondo i tempi e le influenze. Nel Belgio l'articolo 193 della Costituzione del 1815 stabiliva, che « l'esercizio pubblico di alcun culto non potesse essere impedito se non nel caso che possa turbare l'ordine e la tranquillità pubblica ». Pare tuttavia che di questa facoltà si sia alquanto abusato dal governo neerlandese, che ne trasse argomento ad una serie di provvedimenti molesti, quali, come tutti i provvedimenti di tal genere, concepiti con poco senno, applicati forse con minore prudenza, finirono col turbare la coscienza pubblica. Di qui s'ebbe che quando si discusse la Costituzione belga del 1830, l'articolo 12 nel quale si diceva che « l'esercizio esterno di alcun culto non potesse esser impedito che in virtù di una legge e solo nei casi che esso turbasse l'ordine e la tranquillità pubblica », suscitò asprissima contesa nel seno del Congresso, nè si volle consentire, fosse pure al potere legislativo, la facoltà d'impedire il culto esterno anche fuori de' tempi. Ed in cambio del proposto fu votato l'articolo 14 in cui si dichiara, « che la libertà de' culti, quella del loro esercizio

pubblico, del pari che la libertà di manifestare in ogni materia la propria opinione sono garantite, salvo la repressione dei delitti commessi in occasione di queste libertà. »

Nella nostra legislazione non vi è alcuna disposizione di simil-genere. Vi ha però il principio che consacra, insieme al rispetto pel culto cattolico, la libertà religiosa, e l'articolo 183 del codice penale pel quale si punisce « chiunque con violenze o vie di fatto, o minacce o tumulti impedisca, interrompa o turbi le funzioni o cerimonie della religione dello Stato, o degli altri culti tollerati, nelle chiese o fuori di esse ». D'altra parte si ha l'articolo 146 della legge comunale e provinciale pel quale vien data ai prefetti e sotto-prefetti facoltà di provvedere per ragione d'igiene o di sicurezza pubblica alla polizia locale. Ora, movendo da questi principii è facile prevedere la risoluzione legale della passionata questione. Per regola, non sono vietate nel regno le processioni religiose anche fuori delle chiese, e gli atti amministrativi non possono attribuire carattere di contravvenzioni punibili a fatti che non sono puniti dalla legge. Ma se per motivi di igiene o di sicurezza pubblica l'autorità politica vieti, come un provvedimento di polizia locale, le processioni religiose fuori le chiese senza il preventivo permesso, questo regolamento ricadendo nella cerchia di quelle disposizioni permesse dalla legge, non può impunemente venir trasgredito. E per tal modo a me pare che sia stata risolta, in sostanza, la proposta questione, comunque le espressioni, forse un po'troppo ampie di qualche sentenza, abbiano prestato campo a degli equivoci e suscitato contese.

In altri casi si è trattato di decidere, pe' reati commessi da militari, fra la militare competenza e l'ordinaria; e voi per risolvere codeste svariate questioni siete risaliti alla indole ed alla ragione della competenza militare. E partendo dal principio che la giurisdizione militare non è già privilegio personale, o prerogativa di corpo o di ceto, ma è essenzialmente preordinata a rispondere alle esigenze del servizio militare, il cui organamento riposa

tutto nella osservanza degli ordini, nella subordinazione ai capi militari e nella disciplina degli eserciti; siete divenuti alla conseguenza che la competenza militare sia una eccezione di necessaria severità, non di favore, non riguardi che la materia del fatto criminoso commesso dal militare nei rapporti che ha col proprio servizio, e non possa estendersi con forzate interpretazioni al di là degli stretti termini della legge. Laonde non avete ammessa codesta competenza di eccezione nei casi i quali col servizio e la disciplina militare non avevano rapporto veruno, soprattutto poi quando non vi era testo espresso di legge che l'avesse designata.

Più grave questione era quella sull'efficacia giuridica dei decreti e dei regolamenti i quali sieno, o si dicano in opposizione con la legge. Con esatto criterio vi siete però tenuti fermi ai principii già in altre occasioni dalla nostra Corte professati. Voi avete fatta giusta distinzione fra i decreti ed i regolamenti che sieno opera esclusiva del potere esecutivo, e quelli che il potere esecutivo faccia per delegazione e mandato contenuti nella stessa legge. Avete negato valore giuridico ai primi ove esorbitino dalla legge o non le sieno conformi, e di questa non conformità od esorbitanza vi siete fatti legalmente giudici ed estimatori. Avete, invece, eseguito il decreto come parte della legge quando esso era fatto per delegazione del potere legislativo; imperocchè, in questi casi, se pure il decreto avesse ecceduto i limiti del mandato, sarebbe spettato al mandante piuttosto che al giudice il conoscere dell'eccesso, e disapprovare o revocare l'atto compiuto.

Del pari per la proposta delle questioni ai giurati voi siete rimasti lodevolmente costanti al principio già professato: che dovendo esse esprimere tutti gli elementi di fatto onde si compone la ipotesi della legge, se alcuno di codesti elementi manchi nella formola della questione, debba ritenersi che manchi in una l'affermazione del reato che può dar luogo alla pena. Ed avete fatta giusta applica-

zione di codesto principio per tutte le questioni difettive proposte ai giurati; e precipuamente in causa capitale, giudicata a sezioni riunite, nella quale il nesso fra la grassazione e l'omicidio, nesso che dava luogo alla pena di morte, non era stato espresso nella questione, nè per ragione di tempo con la parola della legge: *accompagnata da omicidio*; nè per ragione di proposito e di fine per essere servito l'omicidio di facilitazione e di mezzo alla consumazione del furto⁵.

VIII. Il metodo medesimo di risalire ai principii generali del diritto per trarne la risoluzione delle singole questioni vi è del pari servito di norma nelle molteplici e svariate controversie della materia civile.

Così, per addurre qualche esempio, vi si è presentata la questione se, contratto nel regno da uno già suddito pontificio un matrimonio, nullo secondo il codice civile italiano per mancanza delle forme civili, ma valido per l'abolito diritto di quello Stato, resti il matrimonio stesso valido e debba esser per tale riconosciuto in tutto il regno, quando in seguito all'annessione politica quel suddito pontificio sia divenuto cittadino italiano. E voi risalendo ai principii scientifici del diritto internazionale privato, osservaste che secondo la legge già vigente nelle provincie pontificie era valido e produceva tutti gli effetti civili il matrimonio contratto fuori dello Stato dal suddito pontificio con una straniera, quando anche le nozze fossero state celebrate con le sole forme religiose; laonde il matrimonio contratto nel regno dal suddito pontificio con queste sole forme, se nullo nello Stato italiano, era però valido civilmente nel territorio romano ed aveva per sè il valore di vero diritto quesito. Per lo che risolvete la questione affermando la validità del matrimonio, stante che la legge italiana non poteva violare diritti civilmente acquisiti, ed annullare un matrimonio che trovava valido nel territorio che si univa al regno.

Si offrì in altri casi la questione, se non pure ai privati ed ai comuni, ma eziandio al pubblico ministero, compete l'azione giuridica per far dichiarare la decadenza e la ineliggibilità dei consiglieri comunali per i quali si avveri alcuno degli impedimenti o delle incapacità previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge comunale e provinciale. E voi osservaste non esser cosa di privato, ma di pubblico interesse che la rappresentanza comunale non conservi nel suo seno coloro i quali sieno incorsi nella incapacità o nella decadenza del diritto elettorale. Epperò provvedendo ad un difetto che in cosa di tanta importanza è giustamente deplorato in Francia, giudicaste che il pubblico Ministero per quel grande mandato che gli dà l'articolo 139 della legge sull'ordinamento giudiziario, d'invigilare alla osservanza delle leggi che interessano l'ordine pubblico e di domandarne con azione principale l'adempimento, possa provocare l'opera tutelare del potere giudiziario onde far rispettare quella legge di ordine pubblico, che altrimenti rimarrebbe spoglia di ogni pratico effetto.

Ben più grave ed assai più controversa era la questione se i Vescovi e gli altri beneficiari, non muniti di *exequatur* o di *placet*, avessero non pure potestà spirituale e disciplinare, ma ancorà giurisdizionale e civile, e giuridica capacità a rappresentare l'ente ed i suoi interessi. Qui sentenze di tribunali, risoluzioni e pareri del Consiglio di Stato erano in grande difformità. Tuttavia voi vi avvedeste che il mezzo più sicuro per risolvere la questione, era quello di farsi dal concetto e dai fini che informarono la legge del 13 maggio 1871, detta *delle guarentigie*. E da tal principio movendo consideraste che la legge del 13 maggio consta di due parti, l'una concernente le guarentigie del sommo Pontefice e della Santa Sede, l'altra le relazioni dello Stato con la Chiesa. La prima attuò in tutta la sua pienezza uno de' principii che guidarono alla soluzione del problema romano, assicurando al più alto grado la dignità, la indipendenza ed il

decoro del Pontefice. L'altra applicò in larghissima parte il secondo principio della libertà della Chiesa in ordine a tutto quello che concerne l'esercizio spirituale delle sue funzioni, ma serbò allo Stato quella suprema tutela de' diritti e della giurisdizione della sovranità civile, la quale non poteva, soprattutto nelle presenti condizioni, essere smessa o abdicata. Venne da qui la disposizione dell'articolo 16, che mantenne la competenza dello Stato in tutto quello che riguarda gli effetti giuridici e civili degli atti delle autorità ecclesiastiche, i quali si esplichino nelle relazioni esterne della società, e non si riferiscano al puro ministero spirituale. Epperò, a ragione, giudicaste che la provvista dei benefizi maggiori o minori sia, meno nei casi di patronato, libera alla Chiesa quanto alla loro concessione, ed efficace quanto all'esercizio dell'ufficio spirituale che ad essi benefizi è congiunto; ma non abbia alcun effetto giuridico, e sia come non avvenuta di fronte allo Stato, per tutto quello che si attenga all'esercizio di alcun diritto civile, fino a tanto che la provvista stessa non sia dallo Stato riconosciuta e munita dell'*exequatur* o *placet regio* ⁶.

Un simigliante sistema seguiste nel giudicare delle questioni fra l'amministrazione pubblica e i privati. Potrei citare ad esempio le sentenze pronunciate sopra domande relative alla disciplina delle acque, o all'indennizzamento per danni provenienti da fatti della pubblica amministrazione; e quelle in cui sapientemente svolgendo la distinzione fra la forza passiva data dalla legge all'autorità giudiziaria di negare esecuzione agli atti illegittimi dell'amministrazione, e l'attribuzione apertamente ad essa autorità rifiutata di attentare all'atto amministrativo, rilevastе le varie conseguenze giuridiche che da codesta distinzione derivano sia rispetto alla competenza dei tribunali, sia rispetto ai diritti delle parti ⁷.

In questi, ed altri molteplici casi che potrei ricordare, il criterio precipuo che ha guidato le vostre decisioni,

è stato sempre quello di trarre la risoluzione delle questioni meno dalla lettera, che dal concetto e dalla ragione della legge: «*Spiritus ac vis non verbis, sed rebus inest*⁸». Ma per non indugiarmi d'avvantaggio in questa rivista del passato, e volgere un po' lo sguardo all'avvenire, vi chiedo licenza di richiamare per un momento la vostra attenzione sopra alcune idee che, attinenti all'indole del nostro mandato, ci son servite di scorta nel cammino percorso e vogliono esser sempre più rigorosamente osservate onde non uscir di via. Scelgo due punti, l'uno che si riferisce più d'avvicino alle ordinarie vostre attribuzioni, l'altro che riguarda quelle più speciali a voi delegate.

IX. Essenza del sistema di cassazione è, come è noto, o signori, la distinzione delle questioni di fatto dalle questioni di diritto. Certo il diritto si esplica e si modifica secondo le *specialità* del fatto, onde l'adagio del Bartolo, che dal fatto nasca il diritto: *ex facto oritur ius*. Ma nei giudizi la disamina dell'uno va distinta da quella dell'altro, ed il giudice chiamato a sentenziare sull'una e sull'altra di codeste questioni, deve farsi dapprima a ricercare e stabilire la natura vera del fatto controverso, definire quindi i caratteri e gli effetti legali che al fatto constatato attribuisce la legge. Egli pertanto può male apporsi nella estimazione del fatto, errare nella interpretazione ed applicazione della legge, trasandare le forme e le guarentigie giuridiche alla cui osservanza è affidata la presunzione di verità nella cosa giudicata.

Se il giudice s'inganna sul fatto, il male, per quanto grave e deplorabile nell'interesse del litigante, non è che circoscritto alla causa. Le questioni di fatto difficilmente si riproducono nelle identiche condizioni, e quel giudizio erroneo od ingiusto non ha forza di esempio. Tuttavia la legge assicura alle parti i mezzi onde prevenire l'errore, e quelli onde ripararlo qualora esso si avveri. Le istruzioni e le recusazioni, gli appelli e le rivocazioni sono istituiti a que-

sto scopo. Ma non appena una causa vien decisa dal suo giudice inappellabile, l'atto che emana da questi riveste carattere di decisione sovrana, di verità legale, e finchè la decisione sussiste, non può revocarsi in dubbio quella presunzione di verità, o richiamarsi ad esame il merito della controversia.

Questa però non è che una presunzione, la quale per elevarsi al carattere di verità giuridica dev'essere confortata da queste tre certezze: 1° che le leggi giurisdizionali e di competenza sieno state rispettate; 2° che le leggi di procedura e le forme dei giudizi sieno state eseguite; 3° che le leggi regolatrici dei diritti e delle obbligazioni sieno state osservate. Custodi di questa triplice condizione messa alla presunzione di verità nel giudicato, siete voi; onde tutto il vostro mandato si esplica e si compendia nel verificare che il pronunziato del giudice non stia *nec ultra, nec extra, nec contra iurisdictionis ordinem*; o sia, non *oltre* la competenza del giudice che l'ha profeso, non *fuori* le forme tutelari del rito, non *contro* il disposto della legge malamente intesa o falsamente applicata. E quando scorgete che di alcuno di questi tre vizi pecchi la sentenza, voi non giudicate del merito della causa. Se lo faceste, confondereste in uno quegli uffici che la legge con tanta saviezza ha voluto tener divisi tra chi giudica, e chi nell'interesse della legge censura la cosa giudicata. Ma nel nome di un diritto più generale e più elevato che quello dei litiganti, *cassate* la sentenza illegale, e, togliendola di mezzo, rendete possibile un novello esame sul merito della controversia presso il suo giudice competente.

Segue di qui, signori, che ogni questione di fatto è interamente estranea alla giurisdizione nostra. Per noi il fatto della causa è quello stabilito dalla sentenza, e ogni nostra ricerca si circoscrive a vedere se la legge che è stata a quel fatto applicata, abbia avuta esatta interpretazione, e se comprenda nel suo dettato le condizioni di

fatto estimate dal giudice e ritenute nella sua decisione, le quali costituiscono la *species* della causa. Il giorno in cui la Corte di cassazione deviasse da questo suo mandato, e, sia pure per iscrupolo e religione soverchia, si facesse a riesaminare il fatto, sarebbe il giorno della decadenza del grande istituto.

Prima nostra cura e primo nostro studio nella trattazione delle cause debbe esser dunque quello di separare e distinguere le questioni di fatto sottratte alla censura nostra, dalle quistioni di diritto sulle quali tutta si aggira la nostra competenza; materia per verità non facile, ma a rischiarar la quale ci possono servire di guida e di norma non pochi frammenti delle opere di quei grandi giureconsulti che di simiglianti analisi fecero subbietto non lieve alle loro meditazioni. In essi con mirabile precisione si designano e si esemplificano le *quaestiones facti*, le quali versando sul solo diritto del litigante *in arbitrio sunt iudicantis*, sotto la tutela degli appelli e delle revocazioni che *iniquitatem iudicantium et imperitiam corrigunt*, e le *quaestiones iuris*, le quali, *cum de iure constitutionis non de iure litigatoris pronuntiatur, legis auctoritate reservantur*, e risolte contro la legge, nell'interesse di questa, si annullano e si rescindono: « *nullius sunt momenti* »⁹.

X. Quando, signori, dietro la scorta di cotesti insegnamenti saranno nei ricorsi che vi si presentano accuratamente distinte le quistioni di fatto dalle quistioni di diritto, avrete non pure serbato nella sua interezza l'alto mandato della Corte di cassazione, ma l'opera nostra riuscirà più facile e più spedita in quei tre momenti nei quali essa si esplica e si attua, ossia la *relazione* della causa, la *discussione* del ricorso, la *compilazione* della sentenza.

La *relazione* della causa presso la Corte di cassazione si compendia in una succosa brevità. Della storia del giudizio non accade narrare che quanto basta per far

comprendere lo stato della controversia; dei fatti, quelli che sono ritenuti nella sentenza, e per quanto han rapporto a ciascuna delle questioni che formano il subbietto del ricorso; dei motivi di questo, la formola sintetica in cui si riassume e si compendia ciascuna violazione di legge onde si muove doglianza. Pregio grandissimo della relazione sarebbe tener conto dello stato della dottrina sopra ciascuna questione, affinchè torni ancora più agevole il serbare quella tradizione e quella continuazione di giudicati che costituisce l'uniformità della giurisprudenza. Oltre di questo, ogni dissertazione, per quanto pregevole, resta fuor di luogo.

Lo stesso, signori, è a dirsi per la discussione pubblica dei ricorsi. Tolta di mezzo come materia estranea all'ufficio della Corte di cassazione ogni disamina ed ogni argomentazione di fatto, tutto l'ingegno e la dottrina di coloro che combattono o sostengono il giudicato non può versare che sulla intelligenza della legge che si dice violata, e la discussione elevarsi nelle regioni pure del diritto e della legislazione.

Il pericolo risiede nel lasciarsi trascinare o sedurre da quelle disputazioni che rimettono in quistione il fatto deciso, o la interpretazione ad esso data dai giudici del merito. Argomento specioso a farsi strada in codesto campo vietato è stato sovente quello che, in difetto d'un nome legale, si è chiamato *alterazione* o *travisamento* del fatto della causa. Ma egli è facile ravvisare come tutto quello che si suole covrire di questo nome, non può metter radice che in uno di questi tre vizi, veri o supposti, che si rimproverino alla sentenza; o che questa abbia ritenuto come provato un fatto che si creda non lo sia, ovvero abbia ad esso data un'interpretazione diversa da quella reputata giusta; o che abbia ritenuta la esistenza o la inesistenza di un fatto la cui verità sia per contrario incontrastabilmente esclusa o stabilita dagli atti; o infine che, posti gli elementi di un fatto, abbia dato loro una definizione

od un effetto legale diverso da quello che loro sarebbe spettato per legge.

Ma ognuno comprende che il primo di codesti obietti dipendendo dalla credibilità ed estimazione morale de' fatti, elementi che variano essenzialmente secondo le circostanze molteplici che li accompagnano, non può essere definito da regole certe ed inflessibili, e per la natura stessa delle cose non può formar oggetto di cassazione. Al secondo degli additati difetti, la legge espressamente provvede; e trattandosi di una questione di fatto anzichè di diritto, opportunamente ne fa un caso di *rivocazione* della sentenza, e non già di *cassazione*. Non rimane che il terzo vizio: la falsa applicazione della legge. Questo è vero caso di cassazione, perchè la legge si viola non pure quando se ne fraintende il significato, ma ancora quando la si applica a fatti che non contengono le condizioni le quali ne costituiscono la ipotesi. Sono queste le *quaestiones nominis* di cui parla Cicerone; in esse *de facto convenit, et quaeritur id quod factum est quo nomine appellatur*. Ma appunto perchè del fatto si conviene, ancora qui il *fatto* rimane fuori contestazione, e tutta la questione si riduce a definire qual *nome di legge* ad esso competa, e qual *effetto legale* ne derivi: indagini tutte di diritto, le quali rispettando il fatto nella sentenza stabilito, alla legge esclusivamente si riferiscono.

Il concetto medesimo, signori, che tutto informa il sistema della Cassazione, vuole essere con costante rigore tenuto presente nella compilazione de' vostri pronunziati. Le sentenze della Corte di cassazione risolvono questioni di diritto, meno nell'interesse speciale delle parti, che in quello generale della società. Esse dichiarano il pensiero e il significato della legge, e dando vita e moto al suo dettato, originano quelle massime e quelle risoluzioni di diritto, delle quali si compone la giurisprudenza, supplemento necessario e progressivo della legge scritta. Grandissima perciò è l'importanza loro. Confondendosi fino ad un certo punto con la legge stessa, e in parecchi casi tenendo fin luogo di questa,

codeste sentenze debbono non pure nella sostanza mantenere forza ed autorità alla legge, di cui sono la parola mobile e viva, ma improntarne nella forma l'austerità e la precisione. Nessun concetto adunque che non sia strettamente necessario alla risoluzione della questione trattata, nessun principio di diritto che non sia quello definito, vuol essere compreso od espresso nei responsi della Cassazione. Schietti e sobrii, essi debbono per la sapienza ed austerità loro valere a costituire quella che fu opportunamente chiamata l'algebra del diritto.

Esempi stupendi di codesta forma di responsi e di sentenze noi troviamo ad ogni tratto in quel grande testamento del diritto romano che è la collezione di Giustiniano. *Nocturne*, adunque, *versate manu*, *versate diurne*, questi grandi modelli, e la giurisprudenza che anderete svolgendo sarà degna del nome di Roma, ed acquisterà quella sobrietà e quella schiettezza di forma, quella costanza e quel vigore di principii che resero sì illustri gli antichi giureconsulti e diedero al loro diritto il rigore stesso della matematica ¹⁰.

XI. Io vi domando scusa, signori, di aver insistito sopra codesti caratteri generali dell'ufficio nostro; io il feci perchè nella loro rigorosa osservanza è riposto, a mio avviso, l'avvenire del sistema della Cassazione. Mi è però grato di aggiungere che appunto per questa via voi procedete. Nella trattazione delle cause, le vostre relazioni van pregiate per scrupolosità ed esattezza. Le sentenze vostre, informate al concetto del vostro alto mandato, sono annoverate fra le migliori, e comunque giovani ancora, hanno acquistato nella giurisprudenza autorità e reputazione. La discussione infine delle cause è stata costantemente richiamata ai principii suoi; e grandissimo concorso è a noi venuto dal Fôro per serbarla a quell'altezza ed in quei confini che meglio al nostro mandato rispondessero.

Più volte ho avuto occasione di ammirare la profonda

dottrina e la schietta eloquenza di Professori ed Avvocati chiarissimi che son venuti a discutere le grandi questioni che si agitavano. Ancora più di sovente ho avuto ad onorare la virtù, la modestia, il disinteresse e il reciproco rispetto loro. Mi sarà sempre caro ricordare di avere assistito, commosso, allo scambio della stima affettuosa con la quale due egregi avvocati, contraddittori per un momento, ma rispettosi pur sempre l'un dell'altro, si salutavano a vicenda col nome di Nestore de' giureconsulti, e coll'altro ancor più lusinghiero di *magna iuris anima*. Siatene lieti ed orgogliosi, signori. Quando un Fôro unisce sì eletti sentimenti a non minor copia di dottrina, si serba degno del suo illustre passato per quanto glorioso esso sia, e non può non rendersi meritevole dello storico elogio che il D'Aguesseau, nella sua splendida eloquenza, rivolgeva all'ordine degli Avvocati, quando lo diceva antico quanto la magistratura, necessario quanto la giustizia, nobile quanto la virtù.

XII. Il secondo punto, signori, sul quale desidero richiamare la speciale vostra attenzione, concerne la facoltà che vi è concessa di derogare in alcuni casi alle leggi di competenza, e la materia più grave *de' conflitti di attribuzione* deferiti di recente a questa Corte di cassazione.

Quanto alla prima mi limiterò ad osservare essere uno de' più grandi poteri che la legge possa accordare ad un magistrato, quello di derogare al diritto costituzionale pel quale niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Però codesta facoltà non vuol essere esercitata che con riserva e circospezione grandissima. In Francia non è concessa che unicamente alla Corte di cassazione, qualunque sia la natura del giudizio; noi dividiamo codesto potere con le Corti di appello, secondo la qualità del giudice dal quale si dà luogo alla rimessione della causa. Forse tal divisione non è un bene. È troppo delicata materia quella di cui si tratta, e andrebbe meglio regolata da un giu-

dice unico con uniformità di criterii e di principii. Ad ogni modo presso di noi, ancora più che altrove, la rimessione di cause da uno ad altro tribunale, o da una ad altra Corte, non è che eccezione da tenersi rigorosamente nei più stretti confini. La legge non la consente che soltanto per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospensione.

Certo non può segnarsi *a priori* quali sieno codesti motivi di sicurezza pubblica; quali quelli di legittima sospensione. In generale però può dirsi andar compresi fra i primi tutti i fatti che minaccino la indipendenza del giudice o la tranquillità pubblica, e comprendersi fra i secondi tutti quelli che possano far sospettare della imparzialità di chi è chiamato a decidere. Ma la guarentia del cittadino perchè ei non venga tolto, senza ragione, a' suoi giudici naturali risiede nell'intervento della Corte di cassazione chiamata a pronunziare sull'esistenza e sul valore di codesti motivi. In questo la Corte di cassazione è giudice di fatto, ed il suo giudizio bisogna sia tanto più scrupoloso e diligente quanto più gravi le conseguenze che ne derivano ".

Nel corso dell'anno avete avuto a giudicare sopra 6 domande per rimessione di cause da una ad altra Corte di assise; tre promosse dal pubblico Ministero, tre dalle parti. In tre casi avete ritenuto fondati i motivi della domanda e l'avete accolta, in altri tre l'avete respinta; ed io credo che si negli uni che negli altri avete fatto saggio e prudente uso di quello straordinario potere a voi concesso. Sola una cosa sarebbe a desiderarsi: che si fosse assai pochi e riservati nel presentare queste domande, perchè respinte potrebbero esercitare una pericolosa influenza sull'animo di coloro cui volevasi sottrarre la cognizione della causa, e riuscire così funeste alla giustizia.

XIII. Più importante argomento si è quello dei conflitti di attribuzioni; avevo però divisato farne obbietto principale di questo mio discorso. Ma mi avveggo esser già andato

più in lungo di quello che mi fossi proposto, e mi parrebbe veramente abusare dell'indulgenza vostra se m'impigliassi ora in questo difficile tema.

Del resto, le ragioni, le varie vicende e i fini della legge 31 marzo 1877, che rende all'autorità giudiziaria la risoluzione di codesti conflitti, e che costituisce il più importante provvedimento legislativo fra quelli recati a compimento dall'onorevole Ministro di grazia e giustizia, si trovano svolte con grande copia di erudizione e di dottrina nelle relazioni che ne accompagnarono il progetto, e presso la Camera dei Deputati, e presso il Senato. E tutta codesta complicata materia è stata ancor di recente largamente esposta e comentata nell'eccellente libro di un egregio giureconsulto, l'onorevole Mantellini; libro che ha per titolo: « *I conflitti di attribuzioni in Italia dopo la legge del 31 marzo 1877* ». Toccherò quindi solo qualche punto che ha maggiore rapporto col compito nuovo che da questa legge fu a noi affidato.

La legge del 31 marzo, signori, è il complemento dell'altra sul *contenzioso amministrativo*, nè potrebbe intendersi od applicarsi senza aver presenti il concetto e le disposizioni di questa. Finchè in vero il nostro ordinamento giudiziario rimase al modo francese con due autorità di pari grado, l'una per le cause delle persone private fra loro, l'altra per le cause che verso i suoi amministrati avesse l'amministrazione, o quelli verso di questa, poteva con qualche ragione discutersi a quale delle due autorità fosse spettato risolvere il conflitto, non appena elevatosi alcun dubbio sulla competenza dell'una o dell'altra; quantunque non manchino pubblicisti insigni che ancora in Francia combattano il sistema seguito, e l'additino come distruttore della stessa divisione de' poteri.

Ma presso di noi tutto codesto congegno doventava essenzialmente inapplicabile dopo la legge del 20 marzo 1865, la quale sopprimendo il contenzioso amministrativo, stabilì un sol giudice anche per le cause dell'amministra-

zione, e deferì alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali si facesse questione di un *diritto civile* o *politico*, comunque vi potesse essere interessata la pubblica amministrazione e fossero intervenuti provvedimenti dell'autorità amministrativa. A questa non furono lasciati, menò alcune eccezioni, altro che gli affari ove non si contende di un diritto; e segnando a larghe linee la distinzione fra *causa* ed *affare*, fra *diritto* ed *interesse*, si provvide a che il giudice non invadesse l'amministrazione, e l'autorità amministrativa rispettasse e non assorbisse il giudizio. Tuttavia, ove mai fosse sorta questione intorno ai limiti di codeste attribuzioni ed alla competenza rispettiva dell'autorità amministrativa come amministrazione e dell'autorità giudiziaria come giudice, la legge del 20 marzo 1865 mantenne in vigore quella del 20 novembre 1859, la quale col sistema delle due competenze deferiva la risoluzione al Consiglio di Stato.

Parve non senza ragione che codesta disposizione rispondesse poco al concetto della legge, poichè, mentre alle due competenze amministrativa e giudiziaria ne sostituiva una sola, manteneva tuttavia la teoria de' conflitti, poco comprensibile dove non esiste che un sol giudice. E d'altra parte, mentre l'autorità prescelta fra le due era la giudiziaria, si soprapponeva ad essa il Consiglio di Stato, non appartenente al suo ordine, ma primo corpo dell'ordine amministrativo, educato alle tendenze dell'amministrazione e partecipante di necessità ai suoi criteri di convenienza, precipuamente ispirati a pratici, più che a giuridici concetti. Non è già, signori, che io intenda muover dubbio sulla giustizia cui si è sempre ispirato il Consiglio di Stato nel far uso di quel grande potere. La virtù degli uomini vale sovente a correggere i difetti delle istituzioni, e grandissima è quella degli uomini eminenti che compongono il nostro Consiglio di Stato. Ma le guarentie che si chiedono alle istituzioni son fatte per i giorni difficili, non per i facili, ed è per la sicurezza di tutti i giorni che quelle sono ordinate.

A togliere adunque quella contraddizione, ed a prevenire ogni pericolo è venuta la legge del 31 marzo 1877, che compie quella del 1865 e rende all'autorità giudiziaria la risoluzione dei conflitti di attribuzioni i quali possono elevarsi fra essa e l'autorità amministrativa. Questa legge però, giova averlo presente, non la rompe di un salto con tutto il passato; serba quello che era compatibile con la legge sul contenzioso amministrativo, e quasi non fa che sostituire per simiglianti questioni la Corte di cassazione al Consiglio di Stato.

Fu proposto, invero, nella discussione di questa legge togliere affatto di mezzo il Prefetto, che col suo decreto s'introduce nella lite e sospende il corso della procedura, e così al procedimento straordinario del *conflitto* sostituire quello comune del *regolamento* di competenza. Ma l'ardita proposta non venne accettata. Pare non si sia voluto andar tanto oltre, e si sia creduto necessario serbare alla amministrazione ancora qualche privilegio; precipuo quello di veder troncata la lite, fin dalla origine sua, quando la domanda non sia proponibile perchè non versi sopra una questione di diritto civile o politico. Epperò l'articolo 1° concede alla pubblica amministrazione, oltre la facoltà ordinaria di opporre in qualunque stato di causa la incompetenza dell'autorità giudiziaria, ancora quella di usare, in tutti i casi, del mezzo straordinario di promuovere direttamente sopra tale incompetenza la decisione della Corte di cassazione. L'articolo 2° dà questa facoltà al Prefetto, il quale la spiega, come pel passato, con un decreto motivato che sospende il corso del giudizio. Gli articoli 3° e 5° deferiscono alla sezioni riunite della nostra Cassazione la decisione di codesti conflitti e di ogni altra questione di competenza fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa. Ed infine l'articolo 4°, onde tracciare una regola generale alla risoluzione di tali quistioni, dichiara che la decisione della competenza è determinata dall'oggetto della domanda e, quando *prosegue* il giudizio, non pregiudica le

questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità dell'azione.

XIV. A che dunque si riduce la materia de' conflitti di attribuzioni dopo la legge del 31 marzo 1877? A che si estende o si circoscrive in essi il compito nostro? Comprende esso la sola e pura questione di *competenza* che versi unicamente sulla qualità del giudice, o tocca anche, fino ad un certo segno, la questione dell'*azione* che verta sul diritto dell'attore e sulla proponibilità della domanda? È questo l'arduo problema nel quale si racchiude la maggiore importanza della legge del 31 marzo 1877.

Se si tiene per la prima sentenza, il nostro mandato è assai semplice e spedito. Siccome ogni azione deve avere il suo giudice, che l'ammetta ove la ritenga legale, la respinga ove la reputi mancante di diritto, così tutto il nostro mandato si risolverebbe nel giudicare sulla *qualità* del giudice, o sia nel definire, fra la giurisdizione comune e ogni altra giurisdizione rimasta o stabilita dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo, quella cui compete il giudizio dell'azione istituita. Ogni altra questione sul merito e la *proponibilità* di codesta azione spetterebbe al giudice competente, e non potrebbe venire a noi che in linea di ricorso dopo la sentenza sul merito. Se si tiene al contrario pel secondo sistema, difficilissimo e delicato diviene il compito nostro, perchè la questione della competenza si compenetra allora e si confonde con la questione dell'*azione*, e negando il giudice si nega il diritto. Onde la Corte di cassazione esce per codesti giudizi dal sistema ordinario delle sue attribuzioni, e laddove in tutti gli altri casi non fa che rigettare il ricorso, o cassare la sentenza, e non mai toccare il merito della contesa, qui la questione di merito vien compresa ed assorbita da quella di competenza.

Egli occorre adunque segnare anzi tutto una via alla soluzione di questo sostanziale problema. L'egregio giu-

reconsulto che ha fatto di codesta materia subbietto precipuo de' suoi studi, pare propugni nell'opera pur dianzi citata il primo degli indicati sistemi¹². Ed io non potrei che plaudire alla sua opinione, siccome quella che più esattamente risponde ai concetti puri del diritto, ed a quella linea essenziale di separazione che, in tutti i giudizi, vuol distinta la causa del giudice da quella del litigante, e la questione giurisdizionale da quella di merito. Tuttavia non posso tacere che quella soluzione non mi pare interamente conforme allo scopo ed alla lettera della legge del 31 marzo. L'intervento del Prefetto non risponde al puro concetto del giudizio giurisdizionale, e sembra sia piuttosto diretto ad abbreviare il corso del giudizio, e farne decidere le sorti, almeno nei casi di manifesta illegalità dell'azione, con forme solenni sì, ma più rapide, dal supremo magistrato. D'altronde le parole dell'articolo 4°, ove si dice che « la decisione della competenza è determinata dall'oggetto della domanda e, *quando prosegue il giudizio*, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità dell'azione »; non rivelano che vi son pure dei casi in cui il *giudizio non prosegue*? E questi casi non son forse quelli in cui la Corte di cassazione per l'oggetto della domanda trova non pertinente il diritto e non proponibile l'azione?

Io non intendo certo risolvere con queste brevi parole il grave problema. Ho voluto solo richiamare su di esso l'attenzione vostra, perchè nutro fiducia che la Corte di cassazione in questa ardua materia vorrà allontanarsi il meno possibile dall'indole della sua istituzione, e senza parzialità di tendenze, lasciando pur libera l'amministrazione, non farà in nessun caso mancare al diritto la giuridica protezione che la legge gli concede.

XV. Signori, quando si volge lo sguardo a contemplare il mondo della speculazione o quello delle realtà, si rimane sovente attoniti e stupiti. È stato giustamente notato, che innanzi a quei grandi problemi dell'origine e del fine del-

l'uomo, fra il cozzare di credenze e di sistemi che si combattono e si contraddicono, talune volte il pensiero si stanca e si annebbia, e nel torrente delle opinioni e delle dispute non di rado si è tentati ad esclamare con Fausto: « O filosofia! O giurisprudenza! O medicina!... Ho io abbastanza in voi studiato? Ed ora eccomi altrettanto dotto che per lo innanzi, convinto che nulla, nulla possiamo sapere! » Nè la mente si calma se dal mondo del pensiero si rivolge a quello dei fatti. Fra l'alterna vicenda di vittorie e di disfatte, di grandezze e di miserie, di decadenze e di progressi, di forza e di debolezza nei popoli, nelle nazioni, negli individui, nelle razze, sorge talvolta tremendo il dubbio se non fossero veri quei mestissimi versi del maggior poeta de' nostri tempi:

. Una feroce
Forza il mondo possiede.....

A salvarsi da questi penosi scoraggiamenti, mezzo migliore è il ricoverarsi nel sentimento profondo del diritto, della sua realtà e del suo svolgimento. L'astrazione ci dissecca, lo scetticismo ci consuma; guardiamo le società che si avanzano, la libertà che si rassoda, il diritto che progredisce, e ritroveremo la fede che dà la forza, il convincimento che dà la pace. Se fra le idee della mente umana avviene una certa, questa è l'idea del diritto, che in ogni istante si rivela e si attua, in ogni luogo e sotto ogni clima forma e mantiene lo Stato ed ogni umana società. Il diritto è la cosa più reale, più salda, più positiva di questo mondo; è la base e il fondamento della storia, e nella sua cerchia abbraccia e contiene tutto, la religione, l'industria, l'arte, la filosofia, avvegnachè sia solo per la sua libertà che l'uomo possa fecondare le sue idee, provvedere ai suoi bisogni. Fu quindi ben detto, che « il diritto è la vita: *In eo vivimus, movemur et sumus* »¹³.

Dal diritto procede la legislazione che ne è la parola ed il verbo, e che s'ingentilisce e migliora a misura che si

ingentilisce e migliora l'umanità. Però i magistrati ai quali è commesso di applicare le leggi e di agguagliare secondo il loro dettato le disuguaglianze umane, compiono l'altissimo mandato di prestar forza al diritto e mantenere l'impero della giustizia nel mondo.

Gli antichi, ai quali piacque simboleggiare le idee più astratte, rappresentarono la giustizia come una divinità tutelare, il cui tempio, sempre aperto e di facile accesso, offrì a tutti e in tutti i tempi un rifugio sicuro per la protezione del diritto di ognuno. I magistrati erano i ministri di questo tempio. L'immaginazione si compiaceva a rivestirli di una specie di ministero sacro, ed a salutarli come sacerdoti di questa Dea Giustizia, incaricati di mantenerne vivo ed immacolato il culto, ed attirare ad essa proseliti e devoti pel rispetto che le professavano, pel bene che in suo nome spandevano. Bella e maestosa finzione che sedusse fino l'animo austero dei romani giureconsulti, e che prova quanto grande era l'idea che si facevano delle funzioni del magistrato!

Comprendo che codeste immagini un po' ampollose, un po' poetiche non son fatte per commuovere od appassionare i nostri animi freddi e positivi; nè so se questo nostro secolo di realtà e di affari possa anche essere secolo di poesia. Certo poeti non mancano, nè subbietti altissimi di poesia. La risurrezione di nazioni che si dicevano morte, è per sè sola un poema. D'altronde il bello ed il buono sono forme della nostra mente, ed in ogni età, anche le più tristi e travagliate, non mancano anime elette che si elevano a contemplarli nella loro eterna sorgente, e con i suoni armoniosi della loro lira ci traggono fuori le ire e le miserie umane in più spirabil aere.

Ma senza chiedere il soccorso dell'allegoria, non si può non riconoscere che la giustizia sia il primo bisogno dei popoli, la prima gloria delle nazioni, il legame più potente della società umana. L'uomo le deve la libertà della sua persona, la tutela dei suoi beni e quella sicu-

rezza del proprio diritto senza di cui ogni bene sarebbe impossibile. Gl'interessi della giustizia sono perciò i primi e più veri interessi della società, e la protezione di codesti interessi è precipuamente affidata a Voi che sedete custodi supremi della legge e della esattezza delle sue applicazioni.

Quanto è dunque grande il vostro mandato! quanto è immenso il nostro dovere! Assicurare il regno della legge e la pace fra i cittadini; tracciare a ciascuno con mano ferma ed imparziale i limiti dei suoi diritti e dei suoi doveri; restare impassibili in mezzo all'urto delle passioni ed alle agitazioni dei partiti; affrontare, al bisogno, le ire dei potenti ed i gridii del volgo per sostenere il debole e l'oppresso; condannare e reprimere l'ingiustizia in qualunque luogo si mostri e di qualunque nome si vesta; rafforzare l'ordine e la morale pubblica colpendo con vigore quelli che l'offendano; rappresentare la società intera nel suo potere e nella sua autorità; rivendicare l'imperio della legge, ordinare, vietare, punire in suo nome: — quale missione, signori! Quanto è essa ammirevole per la sua grandezza! Quanto spaventevole per la virtù che esige, per la responsabilità che impone!

Ora è con la coscienza dell'importanza di codesta missione, e della grandezza di questi doveri e di questa responsabilità, sentimento che son certo dividete tutti con me; è con questa coscienza, ripeto, che io vi domando, onorevole signor Presidente, che dichiariate, nel nome augusto di VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA, incominciato per la Corte di cassazione in Roma il nuovo anno giuridico 1878 “.

NOTE

¹ « *Et nunc ratio est quod impetus ante fuit.* » È la regola che conviene seguire dopo i grandi mutamenti, e soprattutto dopo le grandi rivoluzioni che con fretta impetuosa e subitana mutano le leggi e le istituzioni di uno Stato.

² Singolare cosa! Una delle ragioni che consigliarono la legge del 28 novembre 1875 che arrecò tanto mutamento nell'istituto del pubblico Ministero togliendolo dai giudizi civili, fu, a quanto si diceva, una ragione di economia. Il numero de' suoi componenti fu allora, per decreto del 20 gennaio 1876, ristretto di 13 sostituti Procuratori generali presso le Corti di appello e di 104 sostituti procuratori del Re. L'esperienza ha dimostrato che il numero rimasto non bastava ai bisogni dell'ufficio, ed è stato mestieri aumentarlo, mercè un recente decreto, di 10 sostituti Procuratori generali e di 26 sostituti procuratori del Re, sicchè la vantata economia si è ridotta alla soppressione di 3 de' primi e 78 de' secondi. Non sarebbe egli il caso di ritornare per intero al sistema antico e di restituire il pubblico Ministero a tutti i giudizi?

³ Veggansi le osservazioni fatte sui risultamenti statistici dell'anno 1876 nel *Discorso* pronunziato il 2 gennaio 1877. Esse si attagliano intieramente ai risultati di questo anno.

⁴ Il decreto di grazia ed amnistia del 19 gennaio 1878, pel quale, art. 3, « tutte le condanne alla pena di morte, per reati anteriori a quel giorno, sono commutate nella pena dei lavori forzati a vita », ha risoluto più che a metà la quistione della pena di morte. Esso segna un felice inizio

pel regno di UMBERTO I, e segue la tradizione fatta omai comune nei governi civili, di essere riservatissimi nelle esecuzioni capitali. Dio faccia che l'umana ispirazione del nuovo RE sia di salutare effetto. Certo il decreto di grazia il quale salva in un giorno la vita a oltre cento condannati e ad altrettanti forse accusati di crimini punibili con pena capitale, è atto di grandissima clemenza che rende difficilissimo il rialzamento del patibolo.

⁵ Le questioni enunciate si trovano in parecchie decisioni della Corte di cassazione. Si possono riscontrare, fra le altre, per le *processioni religiose*, la sentenza del 15 luglio 1876, NICOLAI *rel.*, MUNICCHI *m. p.*, e quelle del 30 gennaio e del 7 novembre 1877, SALIS *rel.*, MUNICCHI e SPERA *m. p.*; per la *competenza militare*, la sentenza del 5 ottobre 1877, SALIS *rel.*, DE FALCO *m. p.*; pel *valore giuridico dei decreti e dei regolamenti* le sentenze del 21 febbraio 1877, GHIGLIERI *rel.*, SPERA *m. p.*; per la *proposta delle quistioni ai giurati*, parecchi pronunziati della Corte, e precipuamente quello a sezioni riunite del 17 dicembre 1877, DE CESARE *rel.*, DE FALCO *m. p.*

⁶ Le massime citate si trovano ampiamente svolte nelle seguenti sentenze: quella relativa al *matrimonio*, *Sent.* 15 maggio 1877, AURITI *rel.*, DE FALCO *m. p.*; quelle relative all'*azione principale concessa al pubblico Ministero nelle quistioni di eligibilità*, *Sent.* del 2 luglio 1877, MIRAGLIA *rel.*, SANNIA *m. p.*, ed altre precedenti di dicembre 1876, PANTANETTI *rel.*, DE FALCO *m. p.*; quelle relative alle *conseguenze giuridiche del difetto di placet ed exequatur alle nomine dei Vescovi ed altri beneficiari*, *Sent.* del 13 giugno 1877, PACIFICI-MAZZONI *rel.*, DE FALCO *m. p.* Moltissime altre decisioni potrebbonsi con frutto ricordare nelle quali sono state con il sistema medesimo trattate e risolte quistioni importantissime di diritto.

⁷ Le questioni cennate si trovano ampiamente svolte in due precipue sentenze, l'una del 9 agosto 1877, *causa de Angelis*, Sezioni riunite, SELMI *rel.*, DE FALCO *m. p.*; l'altra del 20 marzo 1877, *causa Patriziato Sabino*, AURITI *rel.*, PESCATORE *m. p.*

⁸ « *Acer spiritus ac vis Non verbis sed rebus inest.* » ORAT., *Sat. I, 4.*

⁹ Moltissimi sono i frammenti del Diritto romano che possono servire di guida e di norma alla risoluzione di codeste quistioni; precipui e più cospicui sono due, l'uno di MACRO e l'altro di MODESTINO che contengono il miglior commento al sistema di cassazione. « Si oppone da alcuno, dice MACRO nella *L. 1, D. quae sententiae sine appellatione re-*

scindantur, l'eccezione di essere, per età e per numero di figli, esente dalla tutela. Se il giudice pronuncia che nè età, nè numero di figliuoli scusi dalla tutela, *de iure constituto pronuntiasset intelligitur*; egli ha offeso le sacre costituzioni, e non più del diritto del litigante, ma del diritto della legge si tratta. Se per contrario pronuncia che l'opponente non abbia provato nè l'età, nè il numero dei figli dalla legge richiesti per la scusa, *la questione è tutta di fatto*; la legge ha rimesso simiglianti questioni all'arbitrio del giudice, ed essa non si aggira che sul diritto delle parti; *de iure litigatoris pronuntiasset intelligitur*. — Similmente dice MODESTINO nella L. 27, D. *de re iudicata*: « Se sopra una domanda di usura il giudice assegni mille, egli non ha fatto che un calcolo; la *questione è di fatto*, e non riguarda che l'interesse delle parti. Ma se il giudice pronunzi che i mille si debbano per usura di usura, egli viola le sacre costituzioni, la sua decisione attacca l'interesse della legge, *et sine appellatione rescinditur*. »

¹⁰ È mirabile il riscontrare quasi in ogni responso di que' sommi giureconsulti l'esempio ed il modello migliore di una sentenza di Corte di cassazione. Si tratta, per esempio, di decidere se, donata la proprietà de' beni coll'obbligo di restituirli ad altri dopo la morte del donatario, le susseguenti parole di usufrutto e di usufruttuario costituiscano un usufrutto *cavale o formale*, e per conseguenza se vi sia nel caso una sostituzione fedecommissaria, ovvero un legato distinto di usufrutto e di proprietà? Ebbene, si legga il frammento di SCEVOLE, « *Species auri et argenti Seiae legavit* » nella legge 15 D. *de auro et argento legatis*, e si dica se il fatto della causa possa esser narrato con maggior brevità, le questioni proposte con maggior precisione, risolte con più diritto e fermo giudizio. Si tratta di giudicare in quali casi il debitore possa esser ammesso a purgare la mora? Ebbene, si riscontri il responso dello stesso SCEVOLE, « *Seia cavit Lucio Tito* » nella legge 135 *de verborum obligationibus*, e si resterà meravigliati della sobrietà e proprietà esattissima con cui e la *species facti*, e la *questio* e la *solutio* sono espresse. Si tratta, questione più complicata, di definire se una disposizione contenga una istituzione *fiduciaria* ovvero una istituzione *fedecommissaria*, per decidere se il legato nel caso di premorienza del legatario profitti all'erede scritto o all'erede legittimo? Ebbene, si scorra il frammento di MARCELLO, « *Si quis Titio decem legaverit* » nella legge 17, 2, *de legatis*; quello di ULPIANO, « *Julianus ait: « Si a filio hærede legatum sit Seio, »* » nella legge 68, 2, *de legatis*; i frammenti di SCEVOLE raccolti nella legge *Pater filium*, 38, 3, *de legatis*, e quelli di GIAVOLENO, « *Seius Saturninus* » nella legge 14 *ad Senatam consultum Turpillianum*; e si ravviseranno tanti casi, tante questioni, con mirabile precisione esposti, discussi, decisi. Questi mirabili esempi si potrebbero moltiplicare a piacere.

¹¹ Ved. HÉLIE, *Traité de l'instruction criminelle*, vol. IX, liv. XI, chap. VI, § 759.

¹² Questo concetto si raccoglie dal § 3 capo 2 del libro: « *I conflitti di attribuzioni in Italia dopo la legge del 31 marzo 1877: per GIUSEPPE MANTELLINI, Consigliere di Stato e Deputato al Parlamento* »; paragrafo che ha per titolo: « *L'articolo 4 della legge 31 marzo 1877; il giudizio di azione ed il giudizio di competenza.* » Tuttavia nel prosieguo dell'opera, e specialmente nei capitoli 3 e 4 dove il chiaro scrittore esamina la giurisprudenza seguita, pare che egli modifichi di molto il rigore dei principii prima enunciati, e si accosti alla risoluzione per noi accennata.

¹³ « *Le droit c'est la vie.* » LERMINIER, *Philosophie du droit*, liv. V, chap. 1^o. L'erudito scrittore, e nel capitolo citato, e nel capitolo 1^o dell'*Introduction à l'Histoire du droit*, segnala con eloquenti parole lo studio della storia del diritto e della filosofia sociale siccome il rimedio migliore contro lo scetticismo del pensiero e gli scoraggiamenti della vita.

¹⁴ Queste parole che ricordavano il nome augusto del Re VITTORIO EMANUELE II, simbolo per l'Italia di riunione e di fede, furono accolte, come sempre, da applausi unanimi, quale auspicio felice dell'anno che incominciava. Ed era florida, o almeno sembrava, la salute del Re. Il giorno innanzi ricevendo i grandi Corpi dello Stato, fra i quali la Corte di cassazione, aveva avuto per tutti, con quella sua fisionomia marziale espressiva e serena, benevole ed animose parole di incoraggiamento e di speranze. Chi avrebbe pensato mai che in pochi di quella comune confidente letizia si sarebbe mutata in unanime profondissimo lutto? E luttuosissimo negli annali d'Italia fu il giorno 9 gennaio, in cui il gran Re che aveva redenta l'Italia, e dopo secoli di divisioni, di servitù e di dolori l'aveva resa una, libera ed indipendente, venne rapito all'amore de' suoi popoli e alla fiducia di tutti i governi. Alle ore 2 30 pomeridiane di quel giorno tristissimo, VITTORIO EMANUELE, nella vigorosa età di 58 anni meno tre mesi e cinque giorni, dietro breve e violenta malattia, la quale non aveva però spenta negli animi la speranza di poterlo conservare, cessò di vivere con la fortezza di un Re, con la rassegnazione di un Cristiano, dopo aver regnato 29 anni all'incirca, 12 qual Re di Sardegna, 17 come primo Re d'Italia.

Così in questo declino di secolo dispariscono omai l'uno dopo l'altro i grandi attori che ne hanno fatto la storia. Il gran Re che più di ogni altro n'aveva riempita la scena, e intorno al quale si erano raccolte le menti più elevate, gli animi più energici onde compiere l'opera portentosa della risurrezione di un popolo e della restaurazione di una nazione, è spa-

rito a sua volta, come a metà cammino era sparito il suo grande consigliere politico, CAVOUR, come una settimana innanzi si era estinto a Firenze il suo antico e fedele compagno d'armi, il generale LA MARMORA, come già in su la lunga via erano rimasti di tratto molti di quelli che avevano operato con lui, e che erano stati suoi ministri, luogotenenti, amici. Ma nel lasciare la vita, egli ha la fortuna di lasciare ad un tempo la sua opera compita: la nazione italiana ed il Regno d'Italia, fondati ambedue da lui e con lui, per aver ispirata a quella la coscienza della sua indipendenza e della sua unità, per aver acquistato a questo, serbandolo libero ed ordinato, autorità e rispetto nei consigli de' grandi Stati.

Singolare destino di Re! VITTORIO EMANUELE era nato a Torino il 14 marzo 1820, anno nel quale in Italia, e specialmente nel Napoletano e nel Piemontese, si agitarono idee e fatti d'indipendenza nazionale, di costituzione, e fino di unità italiana. Soffocati quei moti generosi da spergieri, da ergastoli, da patiboli, e da due occupazioni straniere che resero più dura e più triste la servitù della penisola, il regale fanciullo ebbe a ricoverare a Firenze, dove il padre CARLO ALBERTO era stato obbligato a ritirarsi per avere, come reggente del Regno di Sardegna, giurato la Costituzione che questo aveva adottata. Si narra che a Milano, in quei saturnali della reazione, il Principe disgraziato fu dal generale austriaco beffardamente salutato per Re d'Italia. Quarant'anni dopo, la parola beffarda della forza era acclamazione entusiastica del diritto; il figlio dell'esule del 1821 era, nel 1861, acclamato dagli Italiani, riconosciuto dall'Europa Re d'Italia, e la famosa espressione geografica era divenuta per lui una grande Nazione.

I primi anni di VITTORIO EMANUELE trascorsero nell'ombra di una educazione militare e severa. Egli apparve sulla scena in mezzo ai rivolgimenti patriottici e liberali del 1848, incominciando la sua carriera di soldato col combattere da valoroso nella prima guerra d'indipendenza, e col farsi bravamente ferire a Goito. La sua carriera politica cominciò in un giorno doloroso, il 23 marzo 1849, raccogliendo sui campi di Novara la corona che il padre, vinto e sfiduciato, dopo aver combattuto da prode e vanamente cercata la morte, gli lasciava, traendosi a morir di cordoglio all'estremità dell'Europa, in riva all'Oceano.

Era un triste principio di regno. L'Italia dopo un anno di agitazione era più che mai abbandonata alle reazioni assolutiste ed alla dominazione straniera. Il Piemonte, vinto, restava a discrezione dell'Austria, con lo Stato dissestato, la finanza esausta, l'esercito disordinato e scontento, le passioni politiche rese dagli stessi rovesci più ardenti ed esagerate. E per colmo di sventura, il giovane Re, sfuggito appena ad una giornata sanguinosa, era colto da grave malattia, simile a quella che 27 anni dopo l'ha estinto.

Nonpertanto è da questi inizi penosi che è venuto fuori il grande avvenire. La disfatta è stata non pure riparata, ma trasformata in vittoria; il Piemonte si è non solamente rinvigorito e rialzato, ma è divenuto il centro

intorno a cui si è raccolta e riunita l'Italia, e VITTORIO EMANUELE, che nel 23 marzo 1849 raccoglieva la corona di Sardegna sui campi nefasti di Novara, nel 9 gennaio 1878 muore in Roma, al Quirinale, RE D'ITALIA, trasmettendo tranquillamente al Figlio, fra un nuovo plebiscito di dolore e di affetto, la corona del grande Regno da lui creato.

Due cose hanno sopra ogni altra contribuito al compimento di questa splendida epopea: la lealtà, ed il patriottismo del Re che ne è stato il principale attore; qualità che serbate costantemente da lui gli hanno meritato dai contemporanei, gli conserveranno nella storia il titolo di RE GALAN-TUOMO e di PADRE DELLA PATRIA.

Pochi giorni dopo la catastrofe di Novara, nel 29 marzo 1849, VITTO-RIO EMANUELE prestando giuramento allo Statuto dato dal padre, diceva: « Il consolidamento delle nostre istituzioni costituzionali, la salute e l'onore della patria comune saranno il costante soggetto del mio pensiero, cui mi affido di poter compiere con l'aiuto della divina Provvidenza ed il concorso vostro. » Quel solenne giuramento ha compendiato, come egli prometteva, l'intera sua vita.

Quando tutto volgeva all'assolutismo e le franchigie liberali erano perfidamente spergiate, VITTORIO EMANUELE, tetragono agli eccitamenti ed alle insidie con cui si cercava distoglierlo dalle vie dell'onore, rivolse, aiutato dall'opera e dal consiglio di uomini insigni, le prime cure del re-gno a riordinare lo Stato, ricomporre l'esercito, restaurare le finanze, acqui-stare forza e credito agli ordini rappresentativi, nei quali con meraviglioso intuito vedeva riposti la salvezza dell'Italia e l'avvenire della sua Casa.

La spedizione di Crimea fu occasione abilmente colta per cancellare il disastro di Novara, e porse il destro al ringiovanito Piemonte d'intervenire in una grande guerra alleato di due grandi potenze. La bandiera italiana sventolò fra la bandiera francese e la inglese. Coperta di gloria, diede diritto al grande Ministro del piccolo regno di parlare, nel Congresso di Parigi, dell'Italia e della nazione italiana, e di agitare innanzi all'Europa una questione che sembrava per sempre sopita dagli interventi stranieri, dagli ergastoli e dagli esilii paesani.

Qui comincia la parte più grandiosa e più splendida della vita di VITTO-RIO EMANUELE. Inaugurando la sessione del Parlamento del 1859, egli pronunziò quelle memorande parole che come scintilla elettrica, scossero l'Italia e ne rianimarono la fede e il vigore: « Non sono insensibile alle grida di dolore che si levano verso di me da tante parti d'Italia. »

Da questo momento il Re costituzionale del Piemonte è divenuto Re d'Italia, e ITALIA e VITTORIO EMANUELE sono il grido e la parola comune per disegnare il sentimento e le speranze di tutto un popolo. Capo e mo-deratore dell'idea nazionale, il Re leale non l'abbandona, e non si arresta che quando ne ha raggiunta la meta.

In due guerre fortunate, alleato della Francia e della Germania, libera

l'Italia dalle occupazioni e dalle prepotenze straniere. Le signorie interne che miseramente la spartivano, screditate per la fede tradita, invise per gli arbitrii e le ingiustizie commesse, indebolite per l'appoggio mancato, si disgregano e si dissolvono innanzi alla idea predominante della nazionalità. L'Italia si raccoglie e si riunisce intorno al Re valoroso; e nel 27 novembre del 1871, VITTORIO EMANUELE, inaugurando il Parlamento italiano in Roma, scioglie il voto del 29 marzo 1849, e fra applausi unanimi proclama: « L'opera a cui consagrammo la nostra vita è compiuta. Dopo lunghe prove di espiazione, l'Italia è restituita a se stessa e a Roma. »

Il grande rivolgimento italiano, guidato e moderato dal Re patriota, aveva in effetti avuto il suo compimento, e si riassumeva nelle due cose più grandi e più considerevoli del secolo: la esistenza di una Nazione novella fondata dalla libertà e vivente tranquillamente nella libertà; la trasformazione del Papato per la cessazione del potere temporale. La Provvidenza, che aveva dato al Re dieci anni per prepararsi alla redenzione d'Italia, dieci, o poco più, per compierla, gli concesse ancora sette anni di vita per rafforzare l'opera meravigliosa, calmare col senno e con la prudenza gli scrupoli veri o simulati e mostrare al mondo questo spettacolo nuovo della libertà della Chiesa nella libertà dello Stato, e il libero e tranquillo coesistere in Roma del Re e del Pontefice, del Parlamento e del Concilio.

La storia dirà gli ostacoli, le difficoltà, i pericoli, le insidie, le ansie incontrate sulla via di questa opera grandissima; i sacrifici che ha costato, le sofferenze che ha imposto, gli ardimenti che ha richiesto, la saggezza e il valore che l'han guidata. Il certo è che nella lunga serie de' fatti magnanimi, delle impazienze generose, degli accorgimenti politici, delle imprese audaci, VITTORIO EMANUELE è stato il personaggio principale intorno al quale si è svolto il gran dramma, e senza del quale ne sarebbe stato impossibile il felice scioglimento. Re di stirpe antica e di spiriti nuovi, riassumendo in sé con le tradizioni avite i sentimenti, i bisogni, le aspirazioni secolari dell'Italia, egli ha avuto la virtù e la forza di attuarle all'interno, di farle accettare dall'Europa. Devoto alla causa nazionale, ei ha tutto rischiato per essa, vita, dinastia, corona. Fedele alle istituzioni liberali, è stato custode geloso degli ordini rappresentativi, e, modello dei Re costituzionali, nelle molteplici e svariate vicende del suo regno, ha scrupolosamente seguito le leggi e le tradizioni parlamentari.

Questo doppio carattere di quella vigorosa natura costituisce la grandezza di VITTORIO EMANUELE, e spiega la confidenza che ispirava, i risultati che ha ottenuti, l'immensa popolarità che circonda il suo nome, l'emozione religiosa, generale, profonda che la sua morte ha dovunque destata.

I grandi uomini non sono creature del caso, prodotto fortuito di eventi disgregati. Ministri, nella storia, de' disegni della Provvidenza, essi vengono a tempo per rappresentare un'idea che costituisce la loro forza ed il

loro mandato. Personificazione de' sentimenti, de' bisogni e degli interessi di un'epoca e di una nazione, essi li comprendono, li riassumono, li soddisfano. A capo del loro secolo e del loro popolo, essi lo dominano e lo servono. La loro apparizione è rivelata dalla fiducia che ispirano, dall'entusiasmo che destano; la loro missione è provata dal loro successo, la loro gloria è la ricompensa de' grandi fatti compiuti.

VITTORIO EMANUELE è stato più che un grande uomo, egli è stato un gran Re. Le idee e i bisogni che più travagliano il nostro secolo, sono la libertà politica per i governi, la nazionalità per i popoli, la indipendenza per gli Stati, la libertà religiosa per le coscienze. Queste idee e questi bisogni erano più che altrove vivi e sentiti in Italia, dove il dispotismo dei piccoli Stati faceva della libertà politica un delitto, dove la nazionalità era distrutta dalle divisioni, la indipendenza soggiogata dalle occupazioni e dalle prevalenze straniere, la libertà religiosa resa impossibile dalla mostruosa unione del potere civile e del potere spirituale. Però la grande figura del Re liberatore che è stato la più alta e la più completa personificazione del suo secolo e della sua nazione, ingrandirà col tempo, e il suo nome suonerà nella storia, assieme con l'Italia ricostituita, il regime parlamentare liberalmente ordinato e lealmente attuato dalla monarchia, la nazionalità e la indipendenza di un gran popolo restaurate, la libertà religiosa assicurata.

Il gran Re morendo raccomandò al figlio la patria che egli aveva tanto amato, ed il popolo italiano si è stretto fiducioso e devoto intorno al Re UMBERTO. Le arti con cui si fondano i regni non sono d'ordinario le medesime che quelle con cui si consolidano e si sviluppano; impeto, valore, ardimento richiedono precipuamente le prime; ragione, costanza, saviezza maggiori le seconde. Ma la lealtà ed il patriottismo, l'osservanza scrupolosa delle libere istituzioni dello Stato, la tutela gelosa dell'unità e della indipendenza della nazione sono condizioni e virtù di regno che non mutano. Esse sono state la forza e la gloria del Re che fu, saranno la gloria e la forza del giovane Re che gli succede. Serbate e custodite da lui come la più sacra eredità paterna, lo renderanno, quanto il Padre, amato e potente.

Nel lutto della nazione, la Corte di cassazione sospese le pubbliche udienze. Quando, dopo i funerali dell'estinto Re, ed il giuramento del nuovo, furono quelle riprese nel 21 gennaio, io ebbi a pronunziare le dolorose, ma pur confidenti parole che qui trascrivo come mesta appendice al discorso pronunciato il 2 gennaio:

« Signori, — Nel riprendere le nostre funzioni, io sono profondamente commosso riandando col pensiero gli avvenimenti di questi pochi giorni nei quali fummo divisi, e che per la grandezza dei fatti successi sembrano già lunghissimi anni.

« Erano appena trascorsi otto giorni, da che in mezzo al pubblico plauso avevamo inaugurato il nuovo anno giuridico nel nome augusto di

VITTORIO EMANUELE II, che una immensa quanto inattesa sventura colpì l'Italia. Il magnanimo Re che in men di trenta anni ci aveva condotti da Novara a Roma; che con la pratica sincera delle libere istituzioni aveva raccolto le sparse membra d'Italia, e ne aveva formato un regno; che col senno e col valore aveva restaurato la nazione italiana e le aveva conquistato libertà ed indipendenza, e che per la lealtà del suo carattere e la fede alla sua parola aveva meritato dalla coscienza universale il nome di Re Galantuomo, colpito da invincibile male, in pochi dì aveva cessato di vivere!

« È impossibile descrivere, inutile ricordare l'immenso grido di dolore che risuonò in tutta Italia all'annuncio della triste novella, la commozione generale ch'essa destò in Europa e presso tutti i popoli civili. Noi abbiamo diviso quel cordoglio, siamo stati testimoni di quell'universale rimpianto. E non potremo mai cancellare dall'animo nostro la memoria del gran Re che ci ha redenti ed elevati a dignità di nazione, e la memoria delle lagrime universali che ne hanno accompagnata la morte e tessuto il migliore degli elogi che si possa rendere ai potenti. Verrà giorno in cui la storia della vita si breve, e ad un tempo si feconda, di Re VITTORIO EMANUELE sembrerà una leggenda, e l'affetto e la riverenza pel Re liberatore saranno maggiori nei figli nostri a misura che col tempo ne crescerà e se ne vedrà più chiara la grandezza.

« Ma la Provvidenza non ci ha in tanto lutto abbandonati. VITTORIO EMANUELE non è disceso intero nel sepolcro. La sua grande anima rivive fortunatamente nel suo Augusto Figlio e Successore, alla cui virtù è dato continuare l'opera paterna e custodire l'eredità dei grandi esempi, e le cui prime parole affettuose e leali, compendiate nel felice pensiero di porre ogni sua ambizione ad *esser degno del Padre*, sono state, in mezzo all'universale cordoglio, di speranza e di conforto all'Italia.

« Noi, signori, abbiamo pure una parte, e non lieve, nell'adempimento delle promesse e delle speranze onde l'Italia tutta si è riunita unanime e fidente intorno al trono del giovane Re. Nel giuramento che egli ha prestato, vi è stato quello di *far rendere giustizia a ciascuno secondo il suo diritto*. Questo sacro deposito è affidato alla Magistratura, ed alla Magistratura che si era recata a salutarlo, lo raccomandava ieri con nobili ed efficaci parole il Principe valoroso al quale sono oggi affidati i destini d'Italia. Noi continueremo adunque come pel passato nell'adempimento di questo nostro dovere, e se oggi nelle vostre sentenze al nome glorioso di VITTORIO EMANUELE II sarà sostituito il nome augusto di UMBERTO I, esse saranno però sempre ispirate, come per lo innanzi, al puro sentimento della giustizia. Sarà questo il modo migliore che per noi si possa, di rispondere alla fiducia del nuovo Re, di provargli la devozione e l'affetto nostro, e di concorrere ad agevolargli il grave dovere del regno. È con quest'animo che io riprendo il mio ufficio, e certo con l'animo medesimo voi riprendete le funzioni vostre..... »